

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'8 Giugno 2023

Avvertenza: questo documento ha lo scopo di fornire elementi idonei a facilitare l'orientamento in materia di prestazione in rendita per gli aderenti al Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane che intendono richiedere la prestazione pensionistica e non può considerarsi sostitutivo della documentazione contrattuale relativa all'erogazione della predetta prestazione allegata, peraltro, al predetto documento.

Sommario

La prestazione pensionistica complementare	3
La Rendita	3
Tipologie di rendita	3
Basi tecniche adottate	5
Caricamenti	5
Decorrenza e periodicità di erogazione	5
Criteri di determinazione della rendita e modalità di rivalutazione	5
Regime fiscale	6
Motore di calcolo della rendita	6

La prestazione pensionistica complementare

L'aderente al Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane" (di seguito denominato "Fondo") che abbia maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno 5 anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare, può richiedere al Fondo stesso l'erogazione della connessa prestazione pensionistica. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra stati membri dell'Unione Europea. Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni pensionistiche complementari, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme di specie maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale presso le predette forme pensionistiche complementari.

L'aderente ha facoltà di richiedere la prestazione pensionistica:

- + interamente in rendita, mediante l'erogazione della pensione complementare;
- + parte in rendita e parte in capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. **Nel caso in cui, convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità almeno il 70% della posizione individuale maturata l'importo della pensione complementare sia inferiore al 50% dell'assegno sociale INPS (è possibile verificare il valore aggiornato sul sito www.inps.it), l'aderente può optare di ricevere l'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.**

L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (*"Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"*), può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

La Rendita

La pensione complementare erogata sotto forma di vitalizio, deriva dal valore della posizione individuale che l'aderente avrà accumulato presso il Fondo al momento del pensionamento ed alla connessa età anagrafica, al netto dell'eventuale quota da erogare in forma di capitale e che verrà così impiegata quale premio unico per la costituzione di una rendita immediata corrisposta per tutta la vita con la periodicità prescelta tra quelle disponibili. L'ammontare annuo della rendita vitalizia immediata periodicamente rivalutabile, si determina applicando al premio unico il corrispondente coefficiente di conversione individuato sulla base del sesso, dell'età di riferimento nonché della rateazione della rendita prescelta dall'aderente/assicurato.

Per l'erogazione della rendita il Fondo ha stipulato convenzioni assicurative con:

- Allianz S.p.A. per le rendite attivate fino al 1° maggio 2023 e per le quali restano in vigore le condizioni di assicurazioni previste nella relativa Convenzione consultabile accedendo al sito del Fondo;
- UnipolSai Assicurazioni S.p.A.: per le rendite attivate dal 2 maggio 2023 e per le quali valgono le condizioni di seguito sinteticamente riportate (per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Convenzione pubblicata sul sito internet del Fondo).

Tipologie di rendita

Le Convenzioni stipulate permettono, al momento del pensionamento, di ricevere una rendita vitalizia immediata a premio unico a scelta tra le seguenti tipologie:

1. Vitalizia immediata a premio unico rivalutabile	<p>Prevede il pagamento di una rendita all'aderente/assicurato fino a che rimane in vita e si estingue con il decesso dell'aderente stesso.</p> <p>Tale rendita si rivolge a chi desidera ricevere l'importo più elevato possibile dal montante trasformato in rendita, rinunciando ad ulteriori prestazioni per i propri superstiti beneficiari o per sé in caso di invalidità.</p>
2. Vitalizia immediata a premio unico rivalutabile certa per 5 oppure 10 anni e poi vitalizia	<p>Prevede il pagamento di una rendita che viene corrisposta all'aderente/assicurato, o in caso di decesso, ai suoi superstiti beneficiari per cinque oppure dieci anni. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia se l'aderente è ancora in vita, mentre si estingue se quest'ultimo è nel frattempo deceduto.</p> <p>Tale rendita si rivolge a chi desidera proteggere i propri superstiti beneficiari dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo.</p>
3. Vitalizia immediata a premio unico rivalutabile reversibile	<p>Prevede il pagamento di una rendita all'aderente/assicurato fino a che rimane in vita e successivamente, in misura totale o parziale secondo quanto prescelto, al beneficiario designato (reversionario) se superstite dell'aderente stesso. In questo caso la rendita si estingue con il decesso del superstite beneficiario.</p> <p>Tale rendita si rivolge all'aderente/assicurato che desidera proteggere un particolare superstite beneficiario dall'eventuale perdita di una fonte di reddito in caso si verificasse il decesso del predetto aderente/assicurato.</p>
4. Vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con controassicurazione decrescente in caso di decesso dell'aderente	<p>Prevede il pagamento di una rendita all'aderente/assicurato fino a che rimane in vita.</p> <p>Al momento del suo decesso viene corrisposto ai beneficiari dallo stesso indicati, il capitale residuo (valore di controassicurazione) in un'unica soluzione pari alla differenza tra il montante trasformato in rendita e la somma delle rate di rendita erogate fino alla data del decesso.</p> <p>Tale rendita si rivolge a chi desidera proteggere i superstiti beneficiari dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che questi ultimi possano ricevere la parte residua di quanto non è stato corrisposto all'aderente/assicurato sotto forma di rendita finché lo stesso era in vita.</p>
5. Vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con raddoppio in caso di non autosufficienza	<p>Prevede il pagamento di una rendita all'aderente/assicurato fino a che rimane in vita.</p> <p>Qualora durante il periodo di erogazione della rendita intervenga una condizione di non autosufficienza dell'aderente/assicurato nel compimento degli atti elementari di vita quotidiana, l'importo della rata si raddoppia. La rendita si estingue con il decesso dell'aderente/assicurato.</p> <p>Tale rendita si rivolge a chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito adeguato in caso di perdita di autosufficienza.</p>

AVVERTENZA

Le designazioni dei beneficiari comunicate dagli aderenti durante la fase di contribuzione non avranno effetti relativamente agli eventuali superstiti beneficiari ovvero reversionari conseguenti all'erogazione delle rendite; in quest'ultima nuova fase, occorrerà predisporre la relativa comunicazione da parte degli aderenti/assicurati.

Basi tecniche adottate

I coefficienti di rendita sono calcolati sulla base della speranza di vita desunta dalla tavola demografica di sopravvivenza A62I per impegni immediati, differenziata per sesso, elaborata dall'ANIA tenendo conto delle proiezioni demografiche dell'ISTAT. I coefficienti non tengono conto di alcun tasso di interesse precontato (cioè il tasso tecnico è pari a zero), ad eccezione di quelli relativi alla "Vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con controassicurazione decrescente in caso di decesso dell'aderente" relativamente alla componente della prestazione di controassicurazione, per la quale viene precontato un tasso tecnico del 2%

Caricamenti

I Coefficienti di Rendita sono comprensivi di un caricamento proporzionale implicito pari al 1,40%. Il dettaglio di tutto quanto sopra esplicitato è consultabile nella documentazione contrattuale completa sottoscritta con la riferita Compagnia di Assicurazione disponibile nel sito internet del Fondo (<https://www.fondopensionebcc.it/>).

Decorrenza e periodicità di erogazione

La rendita sarà erogata in rate mensili posticipate ed è facoltà dell'aderente/assicurato chiedere, attraverso il Fondo, che la rendita venga corrisposta in rate posticipate aventi periodicità annuale o semestrale. Per la rendita "Vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con raddoppio in caso di non autosufficienza", la scadenza di pagamento della prima rata mensile di Rendita LTC (data di decorrenza della Rendita LTC) è stabilita alla prima ricorrenza mensile della data di erogazione della Rendita principale che segue di almeno 90 giorni la data di denuncia. Se l'accertamento dello stato di Non Autosufficienza si protrae oltre la suddetta data di decorrenza, la Società corrisponde le rate di Rendita LTC arretrate insieme a quella in scadenza alla prima ricorrenza mensile successiva al riconoscimento.

Su richiesta della Compagnia di Assicurazione, ogni aderente/assicurato (ovvero "reversionario") è tenuto a produrre un documento attestante l'esistenza in vita, anche sotto forma di autocertificazione, oltre alla fotocopia di un documento d'identità valido. La mancata produzione di tale documentazione comporterà la sospensione dell'erogazione della rendita.

Criteri di determinazione della rendita e modalità di rivalutazione

Come sopra già riferito, l'ammontare annuo della rendita lorda si determina dividendo il premio unico (montante finale destinato alla prestazione periodica) per il corrispondente coefficiente di conversione individuato sulla base del sesso, dell'età di riferimento nonché della rateazione della rendita prescelta dall'aderente/assicurato, nella tabella dei coefficienti di conversione delle rispettive Convenzioni assicurative.

Il capitale maturato dall'aderente/assicurato viene conferito come premio unico alla Compagnia Assicuratrice ed investito nella gestione separata "FONDICOLL UnipolSai".

La Società determina mensilmente il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi.

Il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare alle posizioni individuali con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato

- a) Rendimento attribuito** - Il rendimento annuo da attribuire alla posizione individuale è uguale al tasso medio di rendimento della Gestione separata diminuito di una commissione annua-ottenuta come somma delle seguenti due componenti:
- una commissione base pari a 2 punti percentuali;
 - una commissione di performance pari a 0,30 punti percentuali per ciascun punto percentuale di

rendimento della Gestione Separata eccedente il 2%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione.

b) Misura di rivalutazione - La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito, di cui al precedente punto a), e non può essere negativa.

Rivalutazione della rendita assicurata - Ad ogni anniversario della decorrenza della posizione individuale (data della rivalutazione annuale), la rendita da corrispondere nell'anno seguente viene rivalutata in regime di capitalizzazione composta della misura annua di rivalutazione definita al precedente punto b).

Regime fiscale

Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente, o del beneficiario qualora diverso, e può essere soggetto a modifiche in futuro.

E' riportato di seguito l'attuale trattamento fiscale applicato.

Il capitale utilizzato per accendere la rendita non viene inizialmente tassato. Le somme dovute dalla Compagnia e corrisposte sotto forma di rendita vitalizia, saranno assoggettate ad imposta come segue:

- a) la componente di rendita derivante dal montante maturato al 31/12/2000 è soggetta ad imposizione ordinaria progressiva IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali se dovute, limitatamente all'87,5% del suo ammontare;
- b) la componente di rendita derivante dal montante maturato dall'1/1/2001 fino al 31/12/2006, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti e contributi non dedotti) è soggetta ad imposizione ordinaria progressiva IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali se dovute;
- c) la componente di rendita derivante dal montante maturato dall'1/1/2007, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti e contributi non dedotti), è soggetta a ritenuta a titolo d'imposta definitiva del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- d) durante il periodo di erogazione, le rivalutazioni delle rate di rendita (differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari) sono soggette ad imposta come segue:
 - 1) la parte derivante dalla quota di rendita relativa ai montanti maturati fino al 31/12/2011 è soggetta ad applicazione della ritenuta del 12,5%;
 - 2) la parte derivante dalla quota di rendita relativa ai montanti maturati dopo il 31/12/2011 è soggetta ad applicazione della ritenuta del 20%; tuttavia, in considerazione della presenza nei patrimoni delle Gestioni Separate di titoli pubblici, l'aliquota effettivamente applicata risulterà ridotta in funzione dell'ammontare di tali titoli.

Le somme dovute dalla Compagnia in caso di non autosufficienza dell'assicurato principale e corrisposte sotto forma di rendita vitalizia non sono soggette a tassazione.

Motore di calcolo della rendita

Per facilitare gli aderenti nella costruzione del percorso decisionale utile a determinare la tipologia di rendita ritenuta più adatta, nel sito internet del Fondo è stato reso disponibile un apposito motore di simulazione che potrà consentire il calcolo presumibile del valore della rata di rendita, previo inserimento, per quanto ovvio, di tutti i dati relativi all'aderente.